



Spese di Trasferta

Definizione di spese di trasferta

Si configura la fattispecie fiscale di una spesa di trasferta quando il lavoratore effettua uno spostamento, provvisorio e temporaneo, dalla sua sede abituale di lavoro.

La detraibilità IVA e la deducibilità IRES sono ammesse solo nell'ipotesi in cui le spese di viaggio, vitto e alloggio rientrano nell'ambito di una trasferta.

Trasferta all'interno del comune:

- Per il dipendente: art. 51 c. 5 TUIR - qualsiasi indennità o rimborso di spese ricevuto è oggetto di tassazione in capo al dipendente in quanto componente di reddito da lavoro dipendente; unica eccezione sono i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore stesso.
- Per la società: ART. 109 c. 5 è sempre possibile dedurre i costi relativi alle spese di viaggio (taxi, biglietti autobus ecc.) ma i rimborsi delle spese relative a somministrazione di alimenti e bevande e a prestazioni alberghiere sono deducibili al 75%.

Trasferta al di fuori del comune:

Per il dipendente: possiamo distinguere 3 tipologie di rimborso spese vitto e alloggio.

1. *Sistema Analitico (rimborso a piè di lista con presentazione dei documenti di spesa)*: non concorrono alla formazione del reddito del dipendente fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49 per le trasferte in Italia, € 25,82 per le trasferte all'estero;
2. *Sistema forfettario (rimborso imputato in busta paga senza necessità di presentare i documenti di spesa)*: non concorrono alla formazione del reddito del dipendente fino all'importo massimo giornaliero di € 46,48 per le trasferte in Italia, € 77,47 per le trasferte all'estero;
3. *Sistema misto (in parte rimborsato forfettariamente e in parte previa presentazione dei documenti)*: se uno tra il vitto e l'alloggio sono rimborsati analiticamente, l'indennità forfettaria si riduce di 1/3 pertanto non concorre alla formazione del reddito del dipendente fino all'importo massimo giornaliero di € 30,99 per le trasferte in Italia, € 51,65 per le trasferte all'estero. Se invece sono rimborsati analiticamente sia il vitto sia l'alloggio, l'indennità forfettaria non concorre a formare il reddito fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49 per le trasferte in Italia, € 25,82 per le trasferte all'estero

Le spese di trasporto, se correttamente documentate, sono non imponibili.



Per la società: possiamo distinguere 3 tipologie di rimborso spese vitto e alloggio.

1. *Sistema Analitico:* i rimborsi erogati sono deducibili nei limiti di € 180,76 euro per le trasferte in Italia e di 258,23 euro per le trasferte all'estero. L'IVA sulle fatture è detraibile.
2. *Sistema forfettario:* i rimborsi erogati sono interamente deducibili e l'IVA sulle fatture è detraibile.
3. *Sistema misto:* i rimborsi erogati sono interamente deducibili e l'IVA sulle fatture è detraibile.

Le spese di trasporto, se correttamente documentate, sono deducibili.

Documenti di spesa

Giustificativi di Spesa – Fattura

Per le spese di vitto, alloggio e viaggio è possibile farsi fare una fattura intestata alla società. Se la fattura è riconducibile ad una specifica trasferta il costo è deducibile e l'IVA è detraibile. Sugeriamo, in tal caso, di indicare nel corpo della fattura il nome del dipendente/collaboratore e i riferimenti della trasferta.

Giustificativi di Spesa – Ricevute e scontrini fiscali

Qualora il dipendente presenti alla società documenti quali, scontrini, ricevute fiscali, ricevute del taxi, biglietti della metro ecc, tutti questi documenti devono essere formalizzati in una apposita nota spese. La nota spese sarà redatta per ogni singola trasferta del dipendente/collaboratore e deve riportare:

- i riferimenti alla trasferta (ad. esempio Cliente XX – Commessa XX)
- il dipendente che richiede il rimborso spese
- la data della trasferta
- un riepilogo delle spese per cui si chiede il rimborso

In questo caso il costo è deducibile ma l'IVA non può essere detratta.

Altre spese

Le spese relative a fatture di Ristoranti, Bar, Alberghi non attribuibili ad una trasferta del dipendente e/o del collaboratore potrebbero essere carenti del requisito dell'inerenza con la conseguenza di non essere deducibili ai fini IRES e indetraibili ai fini IVA. Tali spese tuttavia potrebbero essere inquadrate nell'ambito delle spese di rappresentanza, in questo caso la deducibilità ai fini IRES è al 75% con il limite del 1,3% dei ricavi e IVA sempre indetraibile.